



Bruxelles, 12.9.2018
COM(2018) 641 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO EUROPEO**

**Un'Europa che protegge: un'iniziativa per estendere le competenze della Procura
europea (EPPO) ai reati di terrorismo transfrontaliero**

ALLEGATO

Progetto di decisione del Consiglio Europeo

che modifica l'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente alle competenze della Procura europea (EPPO)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 86, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce al Consiglio europeo, che delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, il potere di adottare una decisione che modifica l'articolo 86, paragrafi 1 e 2, dello stesso trattato allo scopo estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale.

2) Tenuto conto della natura transfrontaliera del terrorismo e riconoscendo la necessità di una risposta europea globale al terrorismo, il Consiglio europeo ritiene necessario modificare l'articolo 86, paragrafi 1 e 2, del trattato allo scopo estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è così modificato:

1) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Per combattere il terrorismo e i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può

istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.";

2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati di terrorismo che presentano una dimensione transnazionale e di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, xx xxxxxx 20xx.

Per il Consiglio europeo

Il presidente